

STATUTO DEL PARTITO COMUNISTA - 3[^] CONGRESSO 2020

Preambolo

Il PARTITO COMUNISTA è l'organizzazione politica rivoluzionaria d'avanguardia della classe operaia italiana, nasce dall'esperienza nel 2009 di Comunisti Sinistra Popolare e di comunisti variamente collocati e unisce lavoratori, donne e uomini che, su base volontaria e di unità ideale, vogliono abbattere il capitalismo e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo per costruire il Socialismo-Comunismo. Con questo fine si impegna ad organizzare la classe operaia, le lavoratrici, i lavoratori ed il popolo per arrivare all'attuazione piena del proprio programma politico. Il Partito si fonda e si riconosce nel marxismo-leninismo, riconosce l'esperienza storica dei Paesi socialisti, difende e valorizza la storia ed i valori del movimento operaio e comunista, italiano e internazionale, dei principi ispiratori della Costituzione del 1948 e della Resistenza al nazi-fascismo. Perseguendo la rivoluzione socialista in Italia, il Partito lotta per una generale trasformazione socialista a livello mondiale, in sintonia col Movimento Comunista Internazionale, nello spirito dell'internazionalismo proletario e della solidarietà con le classi operaie degli altri paesi e i popoli in lotta contro l'imperialismo e i monopoli. Nella fase attuale di difficoltà e dispersione dei comunisti in Italia, l'obiettivo è la costruzione di un radicato Partito Comunista all'altezza dei compiti e dei tempi in cui viviamo, collocato attivamente all'interno del Movimento Comunista Internazionale, intransigente nella battaglia ideologica per la sua unità sulla base del marxismo-leninismo, contro il riformismo, il revisionismo, l'opportunismo e la socialdemocrazia.

Art. 1 - Sede e Durata

Il Partito Comunista ha sede legale presso la residenza del rappresentante legale pro tempore, Visentin Canzio Giuseppe, via Ripe 10 - 48031 Bagnara di Romagna (Ravenna). Il trasferimento della sede non comporta obbligo di modifica dello Statuto. Il Comitato Centrale può deliberare il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi nazionali ulteriori rispetto alla sede legale.

L'attività del Partito è regolata dal presente Statuto e dai deliberati del Comitato Centrale. La durata è illimitata.

Art. 2 - Adesione.

Possono iscriversi al Partito Comunista donne e uomini, cittadini italiani e di ogni nazionalità, ne accettino l'impostazione ideologica, il programma politico e lo statuto, si impegnino a dare attività in una delle sue strutture, paghino regolarmente la quota tessera stabilita e siano presentati da almeno due compagni già iscritti. L'iscrizione avviene presso la sezione del luogo di lavoro o di residenza, rigorosamente su base individuale. È istituito un periodo di candidatura a membro effettivo del Partito non inferiore a 3 (tre) mesi, per la necessaria valutazione delle qualità morali, dell'impegno politico e del grado di maturità politico-ideologica del candidato da parte degli organismi dirigenti dell'istanza di base competente, che può approvare o respingere il passaggio a membro effettivo, oppure richiedere un supplemento di candidatura. L'età minima di iscrizione è al compimento del quattordicesimo anno di età. L'adesione al Partito Comunista vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È incompatibile con l'adesione al Partito l'iscrizione ad altre organizzazioni politiche e tanto più vietata l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino particolari vincoli di adesione (sette o logge massoniche). Fanno eccezione:

- l'iscrizione di militanti, residenti all'estero, a partiti comunisti fratelli con i quali esista un accordo per la reciprocità di iscrizione dei loro militanti residenti in Italia, se consentita dai loro statuti, che deve comunque essere approvata dagli organismi dirigenti;
- l'iscrizione dei militanti ai sindacati e ad associazioni di massa che avviene secondo quanto stabilito dagli organismi dirigenti e dalla strategia politica del Partito.

Art. 3 - Diritti e doveri.

Ogni iscritto ha il diritto di:

- esprimere liberamente la propria opinione all'interno del Partito, contribuendo alla elaborazione della sua linea politica;
- chiedere e ottenere informazioni e chiarimenti dagli organismi competenti in merito alle decisioni politiche e alle questioni ideologiche;
- partecipare alla elezione degli organismi dirigenti; esser eletto nelle istanze organizzative di qualsiasi livello.

Ogni iscritto è tenuto a:

- partecipare all'attività ed alle riunioni; studiare gli atti e le pubblicazioni del Partito, migliorando costantemente la propria preparazione politica e ideologica e la propria conoscenza del marxismo-leninismo;
- svolgere attività di proselitismo e informazione politica nei luoghi di lavoro, di formazione e nella società, leggere e diffondere la linea politica del Partito, i suoi organi di informazione e teorici;
- rispettare il centralismo democratico e le decisioni prese dalla maggioranza, contribuendo al rafforzamento della disciplina;
- esercitare costruttivamente la critica e l'autocritica, tipiche dello stile comunista, in modo da rafforzare la democrazia interna;
- rappresentare il Partito e diffonderne la linea politica all'interno delle organizzazioni sindacali e di massa di cui fa parte;
- mantenere il riserbo circa le discussioni interne, diffondendo all'esterno, in particolare sui social network, alla stampa e ai mezzi di comunicazione di massa, solo quanto definitivamente approvato come linea ufficiale del Partito. Compito primario di ogni militante non è commentare in negativo le azioni o le uscite altrui, ma rafforzare in positivo le posizioni del Partito;
- vigilare e difendere il Partito in ogni sede, combattendo fermamente l'eclettismo, l'infiltrazione di elementi ideologici borghesi e qualsiasi forma di deviazione dal marxismo-leninismo, contribuendo così all'unità organizzativa, politica e ideologica del Partito;
- contribuire secondo le proprie possibilità al sostentamento economico del Partito attraverso l'autofinanziamento secondo quanto stabilito dal regolamento finanziario e delle deliberazioni degli organismi dirigenti nazionali e locali.

Art. 4 - Organizzazione.

Il Partito Comunista è organizzato in sezioni nei luoghi di lavoro e territoriali, in comitati federali e regionali e nelle strutture organizzative centrali: Comitato Centrale, Ufficio Politico, Commissione Centrale di Controllo e Garanzia.

Art. 5 - La sezione.

La sezione di lavoro o di territorio è l'istanza di base. Deve esser costituita da almeno 5 iscritti nei luoghi di lavoro e da almeno 10 iscritti in quella di territorio. Elege un segretario e può costituire una segreteria con incarichi esecutivi. Sono consentite deroghe sul numero minimo degli iscritti in

particolari luoghi di lavoro o territori dove le condizioni politiche lo richiedano. Questo dispositivo deve essere autorizzato dall'Organizzazione Centrale.

Art. 6 - I comitati provinciali e regionali.

I comitati sono costituiti, di norma su base provinciale e regionale, (salvo diversa conformazione dovuta ad esperienze politiche condivise nel tempo e approvate dall'organizzazione centrale, ad es. comitati metropolitani o più comitati nella stessa provincia o interprovinciali). Entrambi eleggono un segretario e un tesoriere, e si dotano di norma di una segreteria esecutiva funzionale, che include le figure del responsabile dell'organizzazione, della propaganda, della formazione, ecc. Le Federazioni estere continentali sono equiparate al comitato regionale, quelle dei singoli Paesi esteri ai comitati provinciali.

Art. 7 – La Gioventù Comunista.

Il Partito Comunista sostiene la Gioventù Comunista per renderla protagonista nella vita attiva del Partito. Ne promuove la formazione politica, la militanza, e su deliberato del Comitato Centrale può prevedere una specifica organizzazione giovanile.

Art. 8 - La vita interna.

La vita interna del Partito è regolata dal centralismo democratico. Il dibattito libero, la collegialità della direzione e la comunanza di intenti rappresentano i punti fondanti del funzionamento interno del Partito, che si articola in base al principio della verticalità delle decisioni, delle responsabilità e della comunicazione. La linea politica e le decisioni stabilite sono vincolanti e devono venire lealmente attuate da tutti. È espressamente vietata la costituzione di correnti o di frazioni organizzate, nonché l'orizzontalità di relazioni tra organismi dirigenti e singoli compagni a livello locale, salvo autorizzazione degli organismi dirigenti centrali. L'esercizio della critica e dell'autocritica, nonché la condanna del carrierismo, del frazionismo e delle forme di lotta interna classiche del malcostume borghese sono altrettanti punti caratterizzanti la diversità della militanza comunista.

Art. 9 - I congressi.

Per ciascuna istanza organizzativa il massimo organo deliberativo è il congresso. Viene convocato di norma dopo almeno tre anni dal Segretario Generale o su richiesta di un numero di componenti il Comitato Centrale non inferiore ai due terzi dei suoi membri. Il Comitato Centrale ne promulga anche il regolamento. Il congresso nazionale, costituito dall'Assemblea dei delegati, determina la linea politica generale, delibera in materia di statuto e programma, elegge il Comitato Centrale, costituito da un minimo di 70 ad un massimo di 100 componenti, e la Commissione Centrale di Controllo e Garanzia costituita da 5 a 7 componenti. Analoghe disposizioni sono stabilite per i congressi regionali, di federazione e di sezione, ad esclusione di quanto riguarda le Commissioni di Controllo e Garanzia, non istituite a questi livelli. Tra un congresso e l'altro è prevista una Conferenza d'Organizzazione convocata dal Segretario Generale o dalla maggioranza del Comitato Centrale.

Art. 10 - Modalità di voto.

Tutte le decisioni, ad esclusione delle modifiche statutarie, vengono approvate in base al principio della maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di Controllo e Garanzia in seduta congiunta con votazione e/o sottoscrizione on-line di tutti i componenti. I

membri, dimissionari o decaduti dagli organismi dirigenti di ogni livello possono essere sostituiti con voto a maggioranza semplice dei presenti. Sono possibili cooptazioni negli organismi dirigenti ad ogni livello nell'ordine di non più di un decimo di norma dei facenti parte. Quando fosse impossibile o problematico fare una riunione dell'organismo dirigente è ammessa per ogni organismo la possibilità di partecipare e votare utilizzando piattaforme informatiche, social, mail, ecc...

Art. 11 - Il Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale, costituito da un minimo di 70 ad un massimo di 100 persone, è l'organismo di direzione politica generale tra un congresso e l'altro.

Elegge:

- il Segretario Generale, che ha la guida politica del Partito in ogni suo aspetto politico ed organizzativo.
- il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Partito,
- il Tesoriere Centrale, che si occupa della raccolta fondi, della gestione della tesoreria, dell'apertura e chiusura di conti correnti, depositi a risparmio, ed ogni altro strumento di incasso e pagamento, ecc... Presenta al comitato centrale il rendiconto annuale della situazione economico finanziaria / bilancio;
- l'Ufficio Politico ed ogni altra eventuale istanza organizzativa.

Il Comitato Centrale, dopo la prima seduta d'insediamento, viene convocato e presieduto dal Segretario Generale. In mancanza, la sua convocazione può essere richiesta da un numero non inferiore ad un terzo dei suoi membri effettivi. Inoltre il Comitato Centrale verifica la realizzazione della linea politica, discute ed approva le candidature per le elezioni politiche nazionali, amministrative locali ed europee, nomina i responsabili delle commissioni di lavoro ed assegna altri incarichi funzionali centrali. Il CC costituisce al proprio interno gruppi di lavoro settoriali, coordinati da un responsabile politico, con specifiche funzioni operative al fine di garantire la continuità e l'approfondimento del lavoro politico nazionale. Quando fosse impossibile o problematico fare una riunione, è ammessa per ogni organismo la possibilità di partecipare e votare utilizzando piattaforme informatiche, social, mail, ecc...

Art. 12 - L'Ufficio Politico

L'Ufficio Politico, è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 16 membri, è l'organo esecutivo che dirige il Partito tra una convocazione e l'altra del Comitato Centrale, dando corso all'attuazione della linea stabilita del C.C. È presieduto e convocato dal Segretario Generale, composto dai compagni che ricoprono incarichi centrali e dai più importanti dirigenti territoriali. Quando fosse impossibile o problematico fare una riunione dell'organismo dirigente è ammessa per ogni organismo la possibilità di partecipare e votare utilizzando piattaforme informatiche, social, mail, ecc...

Art. 13 - La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori.

È istituita la Conferenza Nazionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori. È coordinata dal Responsabile delle politiche del lavoro e convocata dal Segretario Generale. Si riunisce per dibattere le questioni concernenti il mondo del lavoro e l'impegno sindacale. Tutte le sue proposte vengono sottoposte al vaglio e al voto del Comitato Centrale.

Art. 14 - La Commissione Centrale di Controllo e Garanzia (CCCG).

La Commissione Centrale di Controllo e Garanzia concorre, insieme agli altri organismi dirigenti, alla crescita del Partito e, in tal senso, fa riferimento e richiama alle più alte motivazioni ideali che da sempre costituiscono il patrimonio essenziale del costume comunista. La Commissione vigila sull'applicazione dello Statuto, sulla correttezza e conformità dei comportamenti dei membri e dei dirigenti del Partito, sia all'interno che all'esterno di esso, sul rispetto della linea politica adottata, sul radicamento dell'ideologia marxista-leninista all'interno del Partito. Essa elegge al suo interno il Presidente, membro di diritto del Comitato Centrale. La Commissione decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, nonché di eventuali contenziosi sorti a livello territoriale. Può inoltre sciogliere, di concerto con il Segretario Generale ed il Comitato Centrale, gli organismi politici territoriali, affidandone la gestione ad un commissario, che ha il compito, per un periodo di tempo prefissato, di garantirne la continuità politica e finanziaria fino ad un nuovo congresso territoriale. Quando fosse impossibile o problematico fare una riunione dell'organismo dirigente è ammessa per ogni organismo la possibilità di partecipare e votare utilizzando piattaforme informatiche, social, mail, ecc...

Art. 15 - Le sanzioni disciplinari.

Si ricorre a sanzioni disciplinari solo dopo aver esperito tutti i tentativi politici necessari ad evitare la via disciplinare con comunicazione all'interessato. Le sanzioni disciplinari sono articolate in:

- richiamo formale;
- sospensione temporale dall'organizzazione e/o dagli incarichi direttivi;
- espulsione;
- radiazione.

L'eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, ma viene decisa per tutelare l'organizzazione e/o il compagno interessato. Non è contemplata l'autosospensione. L'elezione negli organismi dirigenti di qualsiasi livello avviene sulla base del riconoscimento delle capacità e dell'impegno dello stesso, non per sola rappresentatività territoriale e comporta l'assunzione della relativa responsabilità da parte del compagno eletto nei confronti del Partito. Pertanto, dopo 3 (tre) assenze consecutive alle convocazioni dell'organismo di appartenenza, ancorché giustificate, constatata l'oggettiva impossibilità, comunque motivata, a ricoprire efficacemente il ruolo dirigente, l'assente decadrà automaticamente e potrà essere sostituito.

Art. 16 - Sfiducia.

È prevista la possibilità di fare una mozione di sfiducia per uno o più incarichi politici (dal Segretario Generale, a membri dell'Ufficio Politico, del CC, del CCCG). La richiesta di sfiducia può essere avanzata dal SG, dalla maggioranza dell'UP o da almeno un terzo del CC. La votazione di sfiducia avviene nel CC ed è da ritenersi valida quando raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 17 - La Conferenza dei Tesorieri.

È istituita la Conferenza Nazionale dei Tesorieri, costituita dai tesorieri regionali e presieduta dal Tesoriere centrale, alla presenza del Presidente ed eventualmente anche dell'Ufficio Politico. Si riunisce su convocazione del Tesoriere Centrale, di concerto col Presidente. Ha il compito strategico di programmare e gestire l'autofinanziamento, definisce i criteri per assicurare alle articolazioni territoriali le risorse necessarie, predispose il rendiconto economico finanziario/bilancio annuale da presentare al Comitato Centrale. Tutte le sue proposte vengono sottoposte al vaglio e al voto del Comitato Centrale. Quando fosse impossibile o problematico fare una riunione dell'organismo

dirigente è ammessa per ogni organismo la possibilità di partecipare e votare utilizzando piattaforme informatiche, social, mail, ecc...

Art. 18 - L'autofinanziamento.

L'autofinanziamento è il mezzo fondamentale di sostentamento del PARTITO COMUNISTA che fa della critica della odierna politica di mestiere uno dei cardini della propria proposta politica. Il tesseramento, le quote di autofinanziamento obbligatorie per i gruppi dirigenti di ogni livello, le feste popolari e le altre attività di sottoscrizione popolare costituiscono l'ossatura fondamentale del reperimento delle risorse economiche. Per l'autofinanziamento è previsto un apposito regolamento più dettagliato, allegato al presente statuto. È prevista anche la possibilità di emettere tessere sostenitore su delibera dell'Ufficio Politico. La tessera sostenitore risulta essere esclusivamente una sottoscrizione economica a favore del Partito e non comporta doveri o diritti di elettorato attivi/passivi. Per questo può essere richiesta anche tramite via social.

Il bilancio ogni anno verrà predisposto a livello nazionale e locale, discusso ed approvato dagli organi competenti: il bilancio nazionale dal Comitato Centrale e quelli locali dai comitati regionali e provinciali, per favorire il controllo e la gestione democratica delle risorse.

Art. 19 - Le cariche pubbliche elettive.

Le cariche pubbliche elettive non sono il fine della prassi politica comunista. Le elezioni a qualunque livello costituiscono una verifica del lavoro svolto e un'occasione di tribuna per meglio propagandare le posizioni dei comunisti. Agli eventuali gruppi consiliari o parlamentari non è consentita alcuna autonomia politica organizzativa dal Partito, che resta sovrano nel decidere la linea politica e la sua attuazione anche nelle assemblee elettive. Qualunque carica elettiva, conseguita in nome e per conto del Partito Comunista può essere retribuita con una somma comunque non superiore allo stipendio di un lavoratore in trasferta. La restante parte dell'indennità percepita e di ogni altra voce di rimborso deve essere versata direttamente al tesoriere dell'istanza territoriale corrispondente. L'impegno va sostenuto con un apposito regolamento che verrà redatto ad ogni singola elezione da parte del Tesoriere Centrale di concerto con la Commissione Centrale di Controllo e Garanzia. Le cariche, derivanti da candidature del Partito Comunista nelle assemblee elettive, non sono cumulabili.

Art. 20 - Tessera, simboli e inni.

La tessera debitamente sottoscritta dall'iscritto attesta la regolare iscrizione e impegna il militante al lavoro politico. All'interno della tessera è rappresentata l'effigie dei quattro maestri: Marx, Engels, Lenin e Stalin. Dopo la presentazione alle elezioni politiche del 2013 il simbolo elettorale è il seguente: "Cerchio di colore grigio, con inscritto un quadrato con stella, falce e martello di colore bianco al centro su sfondo rosso. All'interno del quadrato, nella parte inferiore (sotto la stella, falce e martello) vi è dapprima la scritta PARTITO in colore bianco, più in basso la scritta COMUNISTA in colore bianco su fascia nera". Il simbolo è nella disponibilità di uso, per elezioni nazionali e locali, del Segretario Generale che può delegare altri compagni per l'uso a livello territoriale. Gli inni del Partito Comunista sono l'Internazionale e Bandiera Rossa.

Art. 21 - Disposizioni finali.

Il seguente statuto regola la vita del Partito Comunista dal terzo al quarto congresso e, in tale periodo, può essere modificato solo con votazione o con sottoscrizione a maggioranza assoluta degli aventi diritto del Comitato Centrale.